

## CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo II - Delle prove

#### **Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico.**

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.